

Guida alla richiesta del credito di imposta



<u>Crediti di imposta – Mediazione e conciliazione</u>

D.lgs. n. 149/22 - Decreto 7 Agosto 2024

Crediti d'imposta riconosciuti alle parti per le mediazioni presentate dopo il 30 giugno 2023







per l'indennità di mediazione corrisposta fino a 600,00 euro, quando è raggiunto l'accordo di conciliazione

Per il compenso corrisposto al proprio avvocato fino a 600,00 euro, per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei casi in cui la mediazione condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e quando la mediazione è demandata dal giudice

Commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a 518,00 euro

- sono riconosciuti a fronte del pagamento delle indennità di mediazione e dei compensi all'avvocato che assiste in mediazione;
- sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro 600,00 per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro 2.400,00 per le persone fisiche e di euro 24.000,00 per le persone giuridiche;
- in caso di mancato accordo i crediti d'imposta sono ridotti del 50%.




La domanda di attribuzione dei crediti d'imposta va presentata, a pena di inammissibilità, tramite apposita piattaforma web resa disponibile dal Ministero della Giustizia al seguente indirizzo https://lsg.giustizia.it




È possibile accedere alla piattaforma con uno degli attuali sistemi di identità digitale e, precisamente, con:

- Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
- La Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- La Carta di Identità Elettronica (CIE), almeno di livello 2.









Una volta effettuato l'accesso, dopo la registrazione con l'inserimento dei propri dati anagrafici, comparirà la pagina contenente la sezione dedicata alla richiesta



Per inviare l'istanza sui crediti d'imposta occorre selezionare la voce, identificata da una icona di colore rosa, denominata «Istanza credito d'imposta»





Fatta la scelta, si accede al seguente **form**, nel quale vanno inserite alcune informazioni



È importante inserire l'indirizzo mail PEC, per ricevere le comunicazioni necessarie alla fruizione nel mod. F24 del credito stesso, comunicazioni che, comunque, rimarranno presenti nella apposita area riservata della piattaforma



Informazioni da inserire

- 1. Dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito
- 2. numero, importo e data della fattura emessa dall'Organismo di Mediazione (OdM) e/o dall'avvocato
- 3. dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l'importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore dell'OdM e/o dell'avvocato
- 4. indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda



Procedura e tempistiche:

Richiedente



Entro il **31 marzo** dell'anno successivo a quello di conclusione della procedura di mediazione



Presenta, a pena di inammissibilità, l'istanza di attribuzione del credito di imposta



Effettua le verifiche necessarie e riconosce
l'importo del credito di imposta
effettivamente spettante a ciascun
beneficiario, nel rispetto dei limiti di legge



Ministero della Giustizia





richiedente l'importo del credito d'imposta spettante, in relazione a ciascuna delle richieste



Entro il **30 aprile** dell'anno in cui è stata presentata l'istanza di attribuzione del credito d'imposta



Utilizzo credito di imposta:

I crediti di imposta sono **utilizzabili in compensazione**, a decorrere **dalla data di ricevimento della comunicazione**, tramite modello F24



Il modello F24 deve essere presentato **esclusivamente** tramite i **servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate** e l'ammontare del credito utilizzato in compensazione non può eccedere l'importo comunicato dal Ministero



Le persone fisiche, non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi



l crediti d'imposta **non danno luogo a rimborso**, se
non utilizzati

Il credito di imposta è **revocato** se è accertata l'**insussistenza dei requisiti soggettivi o oggettivi** o se la domanda di attribuzione del credito contiene **dati o dichiarazioni non veritiere** e sono fatte salve le eventuali conseguenze previste dalla legge civile, penale e amministrativa